

REDDITO IMPRESA E IRAP

Termini di versamento del secondo acconto Ires, Irpef e Irap

di **Gioacchino De Pasquale**

Seminario di specializzazione

LE CHIUSURE DI BILANCIO AL TEMPO DEL COVID

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 1, commi 1-4, D.L. 157/2020](#) – c.d. Ristori quater – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30.11.2020, come preannunciato nel **comunicato stampa del Mef n° 269 del 27.11.2020**, ha previsto la **proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell'Irap**, la cui originaria scadenza era fissata al 30.11.2020 per la generalità dei contribuenti, fatta eccezione la **proroga già disposta dall'[articolo 98 D.L. 104/2020](#)** – c.d. Decreto Agosto.

I **vari interventi del Legislatore** che si sono succeduti in un **breve arco temporale**, con l'ultimo intervento ufficializzato **dopo la scadenza originariamente prevista** (il D.L. 157/2020 – c.d. Ristori quater – è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30.11.2020 la cui ufficialità, con la pubblicazione della citata Gazzetta Ufficiale sul relativo sito istituzionale, è **arrivata nelle prime ore del 01.12.2020**), hanno creato un clima di incertezza nei professionisti e nei contribuenti, che hanno avuto non pochi dubbi sul termine da rispettare per il **versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell'Irap**.

Possono fruire della **proroga al 30.04.2021**, in ossequio a quanto **dall'[articolo 98 D.L. 104/2020](#)** – c.d. Decreto Agosto – successivamente modificato **dall'[articolo 6 D.L. 149/2020](#)** – c.d. Ristori bis – e **dall'[articolo 1, comma 2, D.L. 154/2020](#)** – c.d. Ristori-ter - i **soggetti Isa** (compresi i **soggetti in regime dei minimi/forfetario**, che determinano il reddito con altre tipologie di **criteri forfetari** o che presentano **cause di esclusione dagli Isa**).

Per **soggetti Isa** si intendono quei contribuenti che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli **indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)**;
- **dichiarano ricavi o compensi** di ammontare **non superiore al limite** stabilito, per

ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Tali soggetti possono fruire della proroga solo se rispettano **una delle seguenti condizioni**:

1. hanno registrato, nel **primo semestre** dell'anno 2020, una **riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
2. operano nei settori economici individuati negli [Allegati 1 e 2 al D.L. 149/2020](#) come successivamente integrato dall'[articolo 1 comma 2 del D.L. 154/2020](#) - c.d. Ristori-ter - e hanno **domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. zone rosse** (o, per i ristoranti, **domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. zone arancioni**).

Per la individuazione delle **zone rosse e arancioni** la norma rinvia alla ordinanza **del Ministro della salute della Salute del 26.11.2020**.

Pertanto, non rileva la successiva ordinanza del Ministro della salute della Salute del 28.11.2020 che ha disposto il **passaggio nell'area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e nell'area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia**.

Inoltre, potranno fruire della **proroga al 30.04.2021 imprese e professionisti che** rispettano **una delle seguenti condizioni**:

1. **operano nei settori economici individuati dagli Allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020** con domicilio fiscale o sede operativa **in zona rossa** come individuate nella ordinanza del Ministro della salute della Salute del 26.11.2020 oppure **gestiscono ristoranti nelle c.d. zone arancioni** come individuate alla data del 26.11.2020,
2. hanno conseguito, nel **2019, ricavi/compensi non superiori a 50 milioni di euro, e, nel primo semestre 2020 hanno subito un calo del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019**

Imprese e professionisti che non potranno fruire delle suddette proroghe dovranno procedere al versamento della **seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi (Irppef e Ires) e dell'Irap** entro il 10.12.2020.

Infine, **contribuenti non esercenti attività d'impresa, arte o professione** che presentano il modello Redditi (es. titolari di redditi di lavoro autonomo non derivanti dall'esercizio di arti e professioni) hanno dovuto procedere al versamento della **seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi (Irppef e Ires) e dell'Irap** entro il 30.11.2020.